ProLitteris
Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale

SSA
Società svizzera degli autori

SUISA
Cooperativa degli autori ed editori di musica

SUISSIMAGE
Società svizzera per i diritti degli autori di opere audiovisive

SWISSPERFORM
Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune 11 2015 - 2018

Utilizzo di registrazioni d'archivio degli organismi di diffusione

Approvata il 26 agosto 2014 dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 173 del 9 settembre 2014.

Società di gestione

SWISSPERFORM

Kasernenstrasse 23, 8004 Zürich, Telefono +41 44 267 70 50, Fax +41 44 267 70 60

http://www.swissperform.ch E-Mail: info@swissperform.ch

A. Oggetto della tariffa

1 Repertori

1.1 La tariffa si riferisce ai **diritti d'autore** relativi alle

- opere letterarie e opere di arte figurativa e fotografica del repertorio della ProLitteris;
- opere musicali e drammaturgiche del repertorio della Società Svizzera degli Autori (SSA);
- opere musicali non teatrali del repertorio della SUISA;
- opere audiovisive del repertorio di SUISSIMAGE.

1.2 La tariffa si riferisce inoltre a **diritti di protezione affini** relativi a

- rappresentazioni del repertorio di SWISSPERFORM;
- supporti audio commerciali e supporti audiovisivi commerciali del repertorio di SWISSPERFORM.

1.3 Sono riservati i diritti delle opere musicali non teatrali, rappresentazioni e supporti audio commerciali e supporti audiovisivi commerciali, purché l'utilizzo sia già regolato dalle Tariffe A, S o Y.

1.4 Sono inoltre riservati i diritti d'autore delle opere dei repertori di ProLitteris, SSA, SUISA e SUISSIMAGE, il cui utilizzo è regolato tramite accordi bilaterali con le rispettive società di gestione.

1.5 Sono inoltre riservati gli accordi contrattuali sulla messa a disposizione di opere d'archivio sulle pagine web proprie della SRG SSR che ProLitteris, SSA, SUISA, SUISSIMAGE e SWISSPERFORM hanno stipulato.

2 Cerchia di clienti e forme di utilizzazione

2.1 Solo gli organismi di diffusione di programmi radio e televisivi assoggettati all'obbligo di notificazione e all'obbligo di concessione secondo l'art. 3 LRTV ottengono un'autorizzazione ai sensi della presente tariffa. L'autorizzazione si riferisce all'utilizzo delle registrazioni d'archivio da loro prodotte.

2.2 Le autorizzazioni possono essere rilasciate esclusivamente dalle società di gestione concessionate dalla Confederazione. Il rilascio di tali autorizzazioni non dipende da condizioni oltre da quelle contenute nella presente tariffa e dal pagamento delle indennità ivi previste.

2.3 La tariffa si riferisce al diritto di diffusione o di messa a disposizione delle registrazioni d'archivio. Per registrazione d'archivio s'intende una registrazione su supporto audio o audiovisivo, prodotta dall'organismo di diffusione stesso, sotto la sua responsabilità redazionale e con mezzi propri, o da terzi, su suo esclusivo mandato e a sue spese, la cui prima diffusione risale ad almeno dieci anni. La tariffa si riferisce ai diritti d'autore e ai diritti di protezione affini necessari per gli utilizzi menzionati di queste

registrazioni d'archivio (art. 10 cpv. 2 lett. c e d, art. 33 lett. a e b e art. 36 lett. b LDA, unitamente all'art. 22a cpv. 1 lett. a e b LDA).

2.4 La tariffa si riferisce inoltre al diritto di riproduzione di tali registrazioni d'archivio a scopi di diffusione e di messa a disposizione (art. 10 cpv. 2 lett. a, art. 33 lett. c e art. 36 lett. a LDA, unitamente all'art. 22a cpv. 1 lett. c LDA).

2.5 Le forme di utilizzazione non espressamente menzionate non sono regolamentate dalla presente tariffa.

B. Autorizzazione / Esonero

3 Rilascio dell'autorizzazione

3.1 in generale:

Per utilizzare registrazioni d'archivio ai sensi del punto 2.3 è necessario presentare una domanda scritta a SWISSPERFORM, specificando il supporto audio o audiovisivo che si intende usare, nonché il tipo di utilizzo. Alla domanda vanno inoltre allegati gli accordi contrattuali conclusi in vista della produzione e utilizzazione della registrazione, se il richiedente ne è in possesso e se da tali accordi contrattuali derivano percentuali d'indennità diverse da quelle previste dalla presente tariffa.

3.2 alla SRG SSR e ad altri maggiori organismi di diffusione:

3.2.1 Nei confronti della SRG SSR, l'autorizzazione si considera rilasciata in anticipo per la diffusione di registrazioni dai suoi archivi contemplate dalle disposizioni dell'art. 22a cpv. 2 LDA, nonché per la riproduzione di tali registrazioni a scopo di diffusione. L'approvazione si considera rilasciata anche per la messa a disposizione di queste registrazioni dopo che sono state diffuse. La SRG SSR comunica mensilmente alle società di gestione le registrazioni utilizzate nel mese precedente. In tale occasione vanno specificati i supporti audio e audiovisivi, nonché i dati di registrazione. Vanno inoltre indicati gli aventi diritto originari di questi supporti audio e audiovisivi, per i quali è richiesta una deroga dalle regolamentazioni tariffarie, in virtù di accordi contrattuali ai sensi dell'art. 22a cpv. 3 LDA. In questi casi le società di gestione hanno la facoltà di richiedere i giustificativi che rendono plausibile l'esistenza di tali accordi contrattuali.

3.2.2 Se la SRG SSR mette a disposizione registrazioni dai suoi archivi senza prima diffonderle, lo deve comunicare a SWISSPERFORM almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'utilizzazione. In tale occasione vanno specificati i supporti audio e audiovisivi, nonché i dati di registrazione. Vanno inoltre indicati gli aventi diritto originari di questi supporti audio e audiovisivi, per i quali è richiesta una deroga dalle regolamentazioni tariffarie, in virtù di accordi contrattuali ai sensi dell'art. 22a cpv. 3 LDA. In questi casi le società di gestione hanno la facoltà di richiedere i giustificativi che rendono plausibile l'esistenza di tali accordi contrattuali. L'autorizzazione è considerata rilasciata, se le società di gestione non presentano ricorso entro 20 giorni contro l'utilizzazione delle registrazioni. Il ricorso è possibile solo se al momento della verifica della notifica le

società di gestione giungono alla conclusione che non si tratta di registrazioni d'archivio ai sensi dell'art. 22a cpv. 2 LDA, oppure che un accordo contrattuale ai sensi dell'art. 22a cpv. 3 LDA impedisce la messa a disposizione.

3.2.3 Le società di gestione possono applicare le disposizioni particolari di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 anche nei confronti di altri organismi di diffusione che dispongono di consistenti archivi di registrazioni proprie.

3.2.4 Se la SRG SSR o altri organismi di diffusione sottostanti al regolamento di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 non presentano spontaneamente accordi contrattuali sulla produzione o l'utilizzazione delle registrazioni in questione, SWISSPERFORM informa sull'utilizzazione effettuata o prevista le altre società di gestione, la Schweizerischer Bühnenkünstler-Verband e la Società degli artisti interpreti, nonché eventuali altre organizzazioni di diritti d'autore e artisti interpreti. Se presso queste organizzazioni esistono accordi contrattuali sulla produzione e l'utilizzazione delle registrazioni d'archivio in questione, essi sono tenuti in considerazione per l'autorizzazione dell'utilizzazione e per la determinazione delle indennità. L'organismo di diffusione interessato riceve per conoscenza una copia dell'accordo contrattuale.

3.3 Implicazioni dell'autorizzazione rilasciata:

L'autorizzazione si applica alle utilizzazioni per le quali è stata presentata la domanda o autorizzate in base al punto 3.2. Con il rilascio dell'autorizzazione e l'adempimento delle condizioni tariffarie, gli utenti sono esonerati dalle rivendicazioni finanziarie di terzi per le forme di utilizzazione dei repertori regolamentate nella presente tariffa, purché tali rivendicazioni siano fatte valere in virtù del diritto vigente svizzero.

C. Società di gestione

4 Per la presente tariffa la SWISSPERFORM è rappresentante e cassa di pagamento comune delle società di gestione seguenti:

- ProLitteris ;
- Società Svizzera degli Autori (SSA);
- SUISA ;
- SUISSIMAGE ;
- SWISSPERFORM.

D. Indennità

5 Riserva di disposizioni contrattuali

5.1 Se per l'utilizzazione della registrazione d'archivio sussiste un accordo contrattuale stipulato anteriormente alla prima diffusione o entro i 10 anni successivi, l'importo dell'indennità è regolato da tale accordo. In tutti gli altri casi, l'indennità è regolata dalle seguenti disposizioni.

5.2 Se l'accordo contrattuale si riferisce solo ai diritti d'autore, l'indennità per i diritti d'autore è regolata dall'accordo, quella per i diritti di protezione affini dalle seguenti disposizioni. Se l'accordo contrattuale si riferisce solo ai diritti di protezione affini, l'indennità per i diritti di protezione affini è regolata dall'accordo, quella per i diritti d'autore dalle seguenti disposizioni.

5.3 Se l'accordo contrattuale riguarda solo singoli aventi diritto, l'importo dell'indennità per tali aventi diritto è regolato dall'accordo, per tutti gli altri aventi diritto dalle seguenti disposizioni. Le indennità erogate in base all'accordo contrattuale sono conteggiate in base all'indennità tariffale per la rispettiva categoria di aventi diritto (diritti d'autore o diritti di protezione affini), purché non superino il 50% di tale indennità tariffale.

6 Importo dell'indennità

6.1 L'indennità per il diritto di diffusione di una registrazione d'archivio è pari a:

- Fr. 30.- al minuto per i diritti d'autore di ogni trasmissione radiofonica;
- Fr. 10.- al minuto per i diritti di protezione affini di ogni trasmissione radiofonica;
- Fr. 45.- al minuto per i diritti d'autore di ogni trasmissione televisiva;
- Fr. 15.- al minuto per i diritti di protezione affini di ogni trasmissione televisiva.

6.2 L'indennità per il diritto di messa a disposizione di una registrazione d'archivio è pari a:

- Fr. 15.- al minuto per i diritti d'autore dei repertori messi a disposizione;
- Fr. 5.- al minuto per i diritti di protezione affini dei repertori messi a disposizione.

6.3 L'indennità in base ai punti 6.1 o 6.2 comprende anche l'indennità per il diritto di riproduzione della registrazione d'archivio a scopi di diffusione o di messa a disposizione.

6.4 L'indennità è pari almeno a Fr. 50.- per ogni autorizzazione rilasciata.

7 Imposta sul valore aggiunto

Le indennità previste nella presente tariffa sono da intendersi IVA esclusa. Se, in ragione di un obbligo fiscale oggettivo cogente o dell'esercizio del diritto di opzione, va conteggiata un'imposta sul valore aggiunto, essa deve essere pagata dal cliente come onere supplementare, al tasso fiscale applicabile (allo stato attuale: aliquota normale dell'8,0%/aliquota ridotta del 2,5%).

8 Notifiche e conteggio

8.1 Almeno quattro settimane prima dell'utilizzazione prevista, gli organizzatori richiedono alla SWISSPERFORM un'autorizzazione, comunicando tutti i dati necessari per il conteggio delle indennità. Se i dati sono disponibili solo in un momento successivo, essi dovranno essere comunicati entro 10 giorni dall'inizio dell'utilizzazione o entro i termini indicati nell'autorizzazione. Restano riservate le disposizioni di cui al punto 3.2.

8.2 In riferimento alla SRG SSR idée suisse e ad altri organismi di diffusione ai quali si applica la disposizione particolare menzionata al punto 3.2, le modalità delle notifiche e i dettagli della collaborazione sono regolati da contratti bilaterali.

8.3 Nei casi di cui al punto 3.2 la fatturazione avviene in periodi di conteggio regolari. Fra gli organismi di diffusione e le società di gestione possono essere pattuite anche indennità forfetarie, stabilite in base a prove a campione.

8.4 SWISSPERFORM può richiedere i giustificativi che permettono di verificare i dati comunicati.

8.5 Se anche dopo un'ingiunzione scritta i dati o i giustificativi non vengono inoltrati entro il termine di proroga, SWISSPERFORM può stimare i dati ed emettere fattura in base a tale stima, o in casi eccezionali rifiutare l'autorizzazione.

8.6 Se la fattura è emessa in base alle stime, gli utenti sono autorizzati a fornire i dati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Se i dati sono forniti a posteriori, l'indennità calcolata sulla base dei dati ricevuti sarà maggiorata del 10%. Altrimenti è ritenuta accettata l'indennità calcolata in base alle stime.

9 Pagamenti

9.1 Le indennità sono esigibili da SWISSPERFORM entro 30 giorni.

9.2 SWISSPERFORM può richiedere garanzie agli organizzatori che non hanno ancora versato gli importi dovuti a seguito di autorizzazioni rilasciate in precedenza, ossia che non onorano i loro impegni finanziari entro i termini stabiliti.

E. Validità

10 Questa tariffa è valida a partire dal 1°gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018.

11 Se, scaduta la presente tariffa e nonostante sia stata inoltrata una richiesta d'approvazione, non fosse ancora in vigore una nuova tariffa, la validità di questa tariffa è prorogata fino all'entrata in vigore della tariffa successiva. Rimane riservata la sua entrata in vigore retroattiva.